

Le nuove indicazioni dell'Inps, dovute anche alla carenza di medici di medicina generale

Un giorno in più per la malattia

Tutela riconosciuta fino a 24 ore prima del certificato

La tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico, anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, ossia nelle giornate nelle quali è garantito il servizio di continuità assistenziale. Questo è quanto precisato dall'Inps, con la circ. 92/2026, con la quale il medesimo Istituto ha provveduto a fornire nuove indicazioni circa le modalità di determinazione del primo giorno di malattia, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale. In via generale, per beneficiare della prestazione di malattia erogata dall'Inps, il lavoratore deve presentare il certificato redatto dal medico curante il primo giorno dell'evento, attestante l'incapacità temporanea al lavoro. A tal proposito, l'Istituto rammenta che il regolamento per le prestazioni economiche, adottato con la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Inam del 10 aprile 1963, all'art. 2, comma 3, dispone che l'indennità giornaliera è corrisposta a

decorrere dal quarto giorno di malattia, computandosi tale termine dal giorno della chiamata del medico curante risultante dal certificato, oppure dalla data di effettuazione della prima visita medica. Sulla base della disposizione appena richiamata, il primo giorno dell'evento viene - di regola - individuato nella data di rilascio della certificazione medica. La corretta determinazione di tale momento assume particolare rilievo, in quanto incide - tra l'altro - sul computo del

mento applicativo, ampliando le ipotesi nelle quali la tutela può decorrere dal giorno antecedente alla redazione del certificato. In precedenza, infatti, l'Inps riconosceva il giorno immediatamente precedente soltanto in presenza di una visita domiciliare, purché il medico avesse valorizzato nel certificato il campo «Dichiara di essere ammalato dal [...]», indicando il giorno precedente alla visita. Inoltre, come precisato dall'Inps, a decorrere dalla pubblicazione della circolare, la medesima possibilità viene estesa anche alle visite effettuate presso l'ambulatorio del medico curante. Pertanto, anche, in tali ipotesi, la tutela previdenziale può essere riconosciuta a partire dal giorno immediatamente precedente a quello di redazione del certificato di malattia. La retrodatazione non opera, tuttavia, in maniera indiscriminata. In particolare, il riconoscimento della tutela previdenziale viene meno qualora la data indicata nel campo «Dichiara di essere ammalato dal [...]» sia anteriore di oltre un giorno rispetto alla redazione del certificato. Analogamente, la tutela non può decorrere dal



La sede dell'Inps

giorno precedente, nel caso in cui questo coincida con un giorno festivo infrasettimanale, ovvero cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore ha la possibilità di ricorrere al servizio di continuità assistenziale.

Ad ogni modo, il nuovo orientamento trova fondamento nell'esigenza di adeguare la disciplina all'attuale contesto sociosanitario italiano, caratterizzato dalla riorganizzazione dell'assistenza territoriale, dalla progressiva diminuzione del numero dei medici di medicina generale, dall'aumento dei relativi carichi di lavoro e

dall'incremento dei compiti organizzativi e assistenziali loro affidati; a ciò, si aggiunge la sempre maggiore diffusione della programmazione degli accessi agli ambulatori, volta anche a evitare il sovraffollamento delle sale di attesa. La nuova misura mira, pertanto, a garantire l'effettività e l'equità della tutela previdenziale anche nelle situazioni in cui il medico, per ragio-

ni organizzative o assistenziali, non sia in grado di ricevere il lavoratore presso il proprio studio, nel giorno stesso in cui insorge la malattia. In conclusione, l'intervento dell'Inps ha provveduto ad ampliare la tutela del lavoratore, evitando che l'impossibilità di ottenere tempestivamente la visita medica - per ragioni che prescindono dalla sua volontà - possa determinare la perdita della copertura previdenziale relativa al giorno immediatamente precedente alla certificazione.

a cura del centro studi Enbic

— © Riproduzione riservata —

Centro Studi EN.BI.C. - ENTE BILATERALE CONFEDERALE
ANPT, CIDE, UNICA, CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI.
SEDE IN ROMA, Via Cristoforo Colombo 112, 00147.
Tel. 0688816384/5 - Sito www.enbic.it

Esenti le spese in Rsa del dipendente in favore della madre non convivente

Welfare aziendale: esenti le spese in Rsa sostenute dal dipendente in favore della madre non convivente. Questo è quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella risp. n. 163/2026, nella quale l'Istante si interrogava sulla possibilità di applicare il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente del rimborso da parte del datore di lavoro, delle spese in Rsa del familiare non convivente sostenute dal lavoratore medesimo. L'istante dichiara, infatti, di essere un lavoratore dipendente che, in base al piano di welfare, ha la possibilità di fruire del rimborso delle spese sostenute, nel corso dell'anno 2025, per il ricovero e l'assistenza della madre presso una residenza sanitaria assistenziale. In particolare, l'Istante si rivolge all'Agenzia delle entrate, al fine di comprendere se sia possibile l'applicazione dell'art. 51, comma 2, lett. f-ter), Tuir, secondo cui sono esenti le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai fami-

liari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12, anche quando sono beneficiari dei servizi welfare i familiari non conviventi. Il dubbio nasce proprio dalle recenti modifiche apportate dal legislatore. Come noto, l'art. 1, dlgs 148/2026 ha provveduto a modificare nuovamente l'art. 12, comma 4-ter), Tuir, superando le condizioni più stringenti apportate dal precedente dlgs 192/2025, che, invece, richiama il requisito della convivenza in riferimento alle persone elencate nell'articolo 433, c.c. Con le previsioni del recente dlgs 148/2026, pertanto, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nell'art. 12, Tuir - come nel caso delle esenzioni riservate al welfare aziendale - si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'art. 433, c.c. del Codice ci-

vile. Solo nei casi in cui siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero laddove si faccia riferimento ai familiari fiscalmente a carico, i soggetti indicati nell'art. 433, c.c. devono rispettare la condizione di convivenza con il contribuente o debbano percepire assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il dlgs 148/2026, dunque, supera le precedenti restrizioni e prevede che tali modifiche si applichino a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025. Ed è proprio l'effetto retroattivo delle novità l'oggetto del chiarimento dell'Amministrazione finanziaria. Infatti, dopo aver ricostruito la successione temporale delle novità fiscali, ammette l'applicazione al caso sottoposto dall'istante - si tratta nel dettaglio di un rimborso avvenuto nel 2025 - del nuovo regime fiscale esteso ai familiari non conviventi. L'intervento della prassi, invero, costituisce una importante precisazione che recepisce la nuova disciplina fiscale dei familiari non conviventi nel

welfare aziendale e ne declina il suo ambito applicativo a livello temporale. Restano da chiarire i casi in cui datore e dipendente abbiano applicato il precedente regime più restrittivo nel corso del 2025, riprendendo a tassazione i valori assegnati e fruiti da familiari non conviventi. In ragione degli effetti retroattivi, vi è motivo di ritenere che possano essere effettuate, se possibile, le correzioni in sede di conguaglio, oltretutto integrando le certificazioni uniche da parte del sostituto e il modello di dichiarazione dei redditi da parte del dipendente.

La modifica normativa ed il relativo chiarimento sono salutati con favore in ragione della sempre più diffusa fruizione delle misure di welfare aziendale per sostenere i bisogni e le spese del dipendente, in un'ottica di conciliazione del lavoro con la vita privata. In questo senso, si inseriscono le misure di welfare in favore dei familiari - spesso non conviventi - non autosufficienti dei dipendenti.

a cura del centro studi Enbic

— © Riproduzione riservata —